

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 23

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 maggio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

COPIA TRATTA DAL SITCO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 89.

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 90.

Interventi a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio 'Luna rossa', vittime dell'evento del 6 marzo 2010. Spese carburanti

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 20 migliaia di euro a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio 'Luna rossa', vittime dell'evento del 6 marzo 2010.

2. E' concesso un contributo straordinario di 80 migliaia di euro in favore dell'armatore del motopeschereccio di cui al comma 1, al fine di fronteggiare il danno causato dall'interruzione dell'attività di pesca e la riparazione del natante. Alla spesa di 80 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2010, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 10.4.2.6.1, capitolo 746811, di cui alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2009/2010, come si evince dal libretto 'consumo di carburante'. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 5 mila migliaia di euro. Il contributo è concesso nell'ambito del regime 'de minimis', ai sensi del regolamento CE n. 875/2007, del 24 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 196 del 25 luglio 2007.

Titolo IX

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Art. 91.

Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 92.

Disposizioni in materia di assistenza al ricovero di grandi invalidi di guerra

1. Nell'ambito dell'umanizzazione e del miglioramento della qualità dell'assistenza, in caso di ricovero ospedaliero di grandi invalidi di guerra, non vedenti o pluriamputati, deve essere sempre concessa, su richiesta della

famiglia, la permanenza continuativa al letto del paziente dell'accompagnatore.

2. Tale permanenza deve essere favorita con iniziative specifiche da parte delle aziende sanitarie che prevedano la fornitura dei pasti in reparto o presso la mensa del presidio e la fornitura di letto o branda per la notte. Qualora la struttura ne avesse la disponibilità, il ricovero di detti grandi invalidi è effettuato in camera a due letti.

Art. 93.

Sostegno alle relazioni familiari

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dopo le parole 'istituzioni scolastiche' è aggiunta la parola 'oratori'.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

Art. 94.

Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è apportata la seguente modifica:

a) dopo le parole 'figli minori' è aggiunto il periodo 'o diversamente abili, a prescindere dall'età'.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

Titolo X

NORME IN MATERIA DI SANITA'

Art. 95.

Farmacie rurali

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma: '1 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.'

Art. 96.

Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali

1. Per le opere soggette a permesso di costruire, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da un'autocertificazione di un progettista abilitato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Per le opere da realizzarsi mediante denuncia di inizio attività, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e che non siano in contrasto con quelli adottati ed ai

regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 97.

Elevazione del valore ISEE di esenzione

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, sono inseriti i seguenti commi:

2 bis. Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l'Assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro.

2 ter. Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l'indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l'ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma.

2 quater. In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile dell'erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull'appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull'andamento qualitativo delle attività nel corso dell'anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall'Assessore regionale per la salute con proprio provvedimento.

2 quinquies. L'Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria.

2 sexies. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12'.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 98.

Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo

1. Per il finanziamento degli interventi diretti alla prevenzione del randagismo e di quelli previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione. Il 10 per cento della somma è riservata ai comuni o ai loro consorzi che utilizzino beni immobili confiscati alla mafia per la realizzazione di rifugi sanitari.

2. I fondi assegnati alla Regione e gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 281/1991, al

finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 99.

Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali

1. Per consentire gli interventi di eliminazione delle carcasse degli animali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro.

Titolo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Art. 100.

Norme di potenziamento delle attività sportive di interesse regionale

1. Al fine del potenziamento delle attività sportive di interesse regionale, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare annualmente al Comitato regionale del CONI Sicilia, con sede in Palermo, un contributo pari a 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 500 migliaia di euro.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 101.

Fiumara d'Arte

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6, è sostituito dal seguente:

2. Il contributo è destinato all'associazione 'Fiumara d'Arte per iniziative promozionali, culturali e di valorizzazione del percorso turistico, per la conservazione, manutenzione e fruizione delle opere d'arte esistenti, per la realizzazione di nuove opere d'arte nonché per il museo Atelier sul mare sito nel comune di Tusa. L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso turistico-culturale Fiumara d'Arte è stabilito d'intesa tra il comune sul cui territorio è prevista l'opera e l'associazione Fiumara d'Arte. Entro il mese di febbraio di ciascun anno è predisposto il piano degli interventi per l'utilizzazione del predetto contributo. Per l'anno 2010 detto termine è prorogato al mese di giugno.'

Titolo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 102.

Rendicontazione degli enti di gestione delle riserve naturali

1. I soggetti gestori delle riserve naturali sono tenuti alla rendicontazione delle spese relative agli atti connessi all'attività gestionale.